

Corte di Appello di Milano, Sez. Lav., sentenza 10 febbraio 2023 – Pres. e Rel. Vitali -
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, (Avv. Fanara) c. C.M.M. s.r.l.
(Avv.ti Paleologo, Lotti Catarsi)

Con ricorso depositato in data 14 luglio 2022 l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale I.N.P.S. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.486/22 che ha dichiarato non dovute dall'appellata C.M.M. s.r.l. le somme di cui al verbale unico di accertamento n.(...) del 10 settembre 2020.

Premesso che dall'accertamento ispettivo, iniziato in data 12 febbraio 2019, era emerso che la società svolge attività di agenzia di modelli e modelle, specializzata nella fornitura di servizi per sfilate, video e servizi fotografici per campagne pubblicitarie, cataloghi e look-book, presenza in show room e servizi fotografici redazionale; che la sua attività comprende sia il c.d. scouting, ovvero la ricerca di modelli e modelle da inserire nel proprio portafoglio con la sottoscrizione di mandati senza rappresentanza di interesse comune a titolo oneroso, sia il c.d. booking, ovvero, dopo la sottoscrizione del mandato, la promozione dell'immagine di modelli e modelle sia la riscossione dai clienti dei compensi per gli incarichi procurati e la successiva corresponsione ai modelli e modelle, su fattura di questi ultimi, dell'80% del compenso medesimo, trattenendone il 20%, e provvedendo alla ritenuta di acconto; che per nessuno dei modelli e delle modelle pagati per le loro prestazioni, dopo la corresponsione del dovuto da parte del cliente, la società appellata ha mai assolto gli obblighi contributivi; con il primo motivo di appello, l'ente previdenziale lamenta una violazione del principio della domanda, censurando il tribunale per aver posto in essere un vizio di ultrapetizione.

Ciò in quanto il primo giudice avrebbe annullato il verbale sostenendo che gli ispettori non avevano in concreto accertato l'assoggettabilità delle prestazioni svolte dai modelli/e o indossatori/indossatrici alla contribuzione per i lavoratori dello spettacolo, malgrado la società opponente non avesse negato l'obbligo contributivo, sostenendo solo che tale obbligo sarebbe stato a carico dei suoi clienti committenti, ritenuti gli effettivi datori di lavoro dei modelli e degli indossatori.

In secondo luogo, la difesa dell'istituto evidenzia che il rapporto di lavoro dei fotomodelli/fotomodelle e indossatori/indossatrici avrebbe dovuto considerarsi instaurato con l'agenzia appellata, dal momento che nei confronti di quest'ultima pacificamente erano state emesse le fatture esaminate nel corso dell'accertamento ispettivo: per escludere la fondatezza della tesi di controparte, richiama nel gravame quella giurisprudenza di legittimità che nega la qualità di datore di lavoro

all'utilizzatore finale - in particolare Cass. n. 1585/04 - che abbia instaurato un rapporto con l'agenzia e non con i lavoratori dello spettacolo.

L'appellante riprende le tesi sull'assoggettamento alla contribuzione per i lavoratori dello spettacolo dell'attività di fotomodelli e indossatori, alla luce di un più esteso concetto di spettacolo tale da ricomprendervi ogni manifestazione che vada incontro al gusto del pubblico, creando divertimento in senso lato o, comunque, interesse per poter essere sfruttato anche per finalità informative o commerciali ed a prescindere dalla occasionalità, brevità, saltuarietà e discontinuità delle prestazioni rese da tali lavoratori.

A sostegno delle proprie pretese, con specifico riguardo all'obbligo contributivo, l'istituto precisa che "l'attività svolta dagli indossatori e fotomodelli individuati a verbale ispettivo, i quali avevano partecipato alla realizzazione di manifestazioni e rappresentazioni di natura pubblicitaria, rientrava incontestabilmente nel settore dello spettacolo", offrendo una definizione di "lavoratore dello spettacolo" in base alla quale dovrebbe qualificarsi tale colui che offra un contributo alla rappresentazione elaborata della mente dell'uomo anche se con fine commerciale o illustrativo e non limitatamente a rappresentazioni di tipo teatrale.

Richiama, inoltre, l'art. 3 D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947 con riferimento all'estensione dell'obbligo di assicurazione previsto per le figure professionali indicate nell'elenco in esso previsto, in ragione di quell'orientamento giurisprudenziale - anche di questa Corte di Appello - secondo il quale, ai fini dell'esistenza dell'obbligazione contributiva, deve essere accertata la qualifica e le mansioni del lavoratore al fine di appurare se possa essere compreso nell'elencazione.

Con il secondo motivo di gravame, l'appellante contesta le censure rivolte al verbale di accertamento in ordine alla quantificazione della contribuzione evasa, sostenendo che l'imponibile contributivo per ciascun lavoratore è documentale, avendo effettuato la società i pagamenti sulle fatture emesse dai modelli e dalle modelle, con relativa effettuazione della relativa ritenuta d'acconto a fini fiscali.

Gli appellati C.M.M. s.r.l. e M.C. in proprio hanno resistito, eccependo l'inammissibilità del gravame e concludendo, nel merito, per il rigetto dello stesso.

All'udienza del 16 novembre 2022, la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo di cui è stata data lettura.

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di genericità del gravame che la difesa degli appellati rivolge all'appello dell'istituto: come è noto, pur dovendo contenere l'impugnazione una chiara individuazione delle questioni e dei punti

contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, resta, tuttavia, escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.

Ritiene, perciò, il collegio che l'appello in esame contenga tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 434 c.p.c., dal momento che le parti della sentenza impugnata sono state individuate ed i rilievi critici esposti in modo sufficiente tale da consentire di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame.

Nel merito, il gravame è fondato e deve essere accolto.

La vicenda oggetto del presente giudizio trae origine dal verbale unico di accertamento del 10 settembre 2020 n. (...) che, in relazione al periodo dal 2015 al 2019, ha ravvisato in capo alla società appellata una omissione contributiva - nella misura di Euro 103.414,36 oltre ad Euro 59.368,89 per sanzioni civili e ad Euro 4.477,47 per interessi di mora per complessivi Euro 167.260,72 - rappresentata dal mancato assoggettamento dei corrispettivi versati a modelli e modelle alla contribuzione dovuta al Fondo P.L.S., sul presupposto dell'inquadramento di tali prestatori d'opera - pacificamente autonomi - quali lavoratori dello spettacolo ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708.

L'appellata ha descritto sin dal ricorso di primo grado le proprie attività, sostenendo di non produrre o concorrere alla produzione di eventi o di campagne pubblicitarie o editoriali, come pure di riprese video o servizi fotografici, limitandosi alle attività di scouting, ovvero al reperimento di modelle/modelli e attori figuranti, idonei all'esecuzione di attività finalizzate alla promozione commerciale di beni di consumo, che sottoscrivono mandati senza rappresentanza nell'interesse comune delle parti a titolo oneroso, e di promozione dell'immagine dei lavoratori medesimi, senza aver alcun ruolo nella fase di scelta effettiva degli stessi modelli, restando, perciò, del tutto estranea alla realizzazione o produzione di qualsivoglia forma di spettacolo.

Ora, le attività che la società assume di svolgere non sono state contestate dall'istituto previdenziale, sul quale grava l'onere probatorio di dimostrare, ancorché sia stato convenuto in un giudizio di accertamento negativo, la sussistenza del credito contributivo preteso sulla base del verbale ispettivo di cui si discute (cfr. ex plurimis: Cass. 6 settembre 2012 n. 14965): invero, la tesi dell'istituto, articolata sin dalla memoria difensiva di primo grado, è nel senso che, da un lato, i modelli oggetto dell'accertamento ispettivo siano assoggettati alla contribuzione pretesa in sede ispettiva in quanto lavoratori dello spettacolo e, dall'altro, che tale obbligo

contributivo sussista in capo alla C.M.M. s.r.l. e non ai clienti di quest'ultima che utilizzano le prestazioni professionali dei modelli e dei figuranti attori, così da rendere evidente che la censura di ultrapetizione mossa alla sentenza impugnata non ha fondamento.

Con riferimento alla prima questione, in cui le parti controvertono sulla riconducibilità o meno dei modelli e delle modelle, di cui l'odierna appellata ha offerto i servizi ai clienti terzi, alla categoria dei lavoratori dello spettacolo, osserva il collegio che, come è noto, la questione dell'inquadramento quali lavoratori dello spettacolo di modelli/e e indossatori/indossatrici è molto dibattuta nella giurisprudenza di merito: alle decisioni giurisprudenziale che ritengono non possa affermarsi che la categoria in esame inerisca ontologicamente alla nozione di spettacolo - potendosi declinare, come altri profili non univoci e generici, in contesti diversi dallo spettacolo - così che "spetta all'Ente che sostiene di sottoporre a contribuzione l'attività di tali lavoratori fornire la prova che tali soggetti abbiano svolto le loro prestazioni nell'ambito di un vero e proprio "spettacolo" (così: Corte di Appello di Milano 10 maggio 2021, n. 708/21), si contrappone una lettura delle disposizioni in esame secondo cui "l'obbligo di iscrizione all'ex Enpals di indossatori e fotomodelli discende automaticamente dall'inclusione nella categoria professionale contemplata, a prescindere da ogni valutazione di carattere individuale e riferita al caso concreto in relazione alla natura o meno intrinsecamente "spettacolare" dell'attività svolta." (così: Corte di Appello di Milano 26 ottobre 2021, n.1381/21).

Ciò in quanto "in termini generali, in tema di assicurazione ENPALS, i lavoratori dello spettacolo per i quali sussiste l'obbligo contributivo e che hanno diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dal D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni sono quelli indicati nell'art. 3 di tale normativa. La qualità di lavoratori dello spettacolo, inteso come attività diretta alla rappresentazione di tipo teatrale, cinematografico o televisivo, oppure alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato da un pubblico presente o lontano, è, per un primo gruppo di detti lavoratori, insita nel tipo di attività svolta; per questi vi è la presunzione assoluta, *juris et de jure*, di appartenenza al settore dello spettacolo, con la conseguenza che il giudice dei merito deve accertare soltanto la qualifica rivestita dai lavoratori e la loro inclusione nell'elenco degli assistiti in virtù di fonte normativa primaria, oppure secondaria, purché quest'ultima sia conforme alla delega legislativa di cui all'art. 3 comma secondo, D.Lgs. n. 708 del 1947" (cfr.: Cass. 15 ottobre 2014, n. 21829).

Come già affermato nelle sentenze di questa corte 6 aprile 2022, n. 354 e 7 aprile 2022, n. 363/22 e n. 364/22, tra le due interpretazioni appena proposte il collegio

ritiene di aderire alla prima, "che appare più rispettosa del complesso impianto normativo" nella materia in esame: invero, deve osservarsi, prima di tutto, che la mancanza di una disposizione generale di natura definitoria che chiarisca quali lavoratori sono "lavoratori dello spettacolo" rende il compito dell'interprete particolarmente complesso, dal momento che la tecnica scelta dal legislatore è stata quella di enumerare la casistica delle figure professionali assoggettate all'obbligo contributivo nei confronti dell'ENPALS nella misura in cui svolgano le attività indicate nell'ambito del settore dello spettacolo, nella consapevolezza che il concetto di spettacolo avrebbe potuto evolversi ed ampliarsi nel tempo.

Di conseguenza, come è noto, se l'art. 3 D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947 prevedeva al primo comma un elenco di 19 figure professionali i cui appartenenti erano obbligatoriamente iscritti all'ENPALS, il secondo comma demandava ad un decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale, la possibilità di estendere l'obbligo dell'iscrizione all'ente ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate nella disposizione stessa.

D'altro canto, l'art.43 II comma L. 27 dicembre 2002, n. 289 , sostituendo appunto il II comma del citato art. 3 D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947 , ha rimesso ad un decreto del Ministro del lavoro - e non più del Capo dello Stato - e sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative di lavoratori e datori di lavoro, l'adeguamento delle categorie dei soggetti assicurati presso l'ente stesso.

Proprio in forza di detta delega è intervenuto da ultimo il decreto del 15 marzo 2005 che, nell'ambito della progressiva estensione dell'obbligo assicurativo ENPALS, ha comportato l'inserimento in tale ambito di tutela proprio della figura qui in esame, imponendo, alla lettera a), l'iscrizione all'ENPALS degli indossatori, dei fotomodelli e dei tecnici addetti alle manifestazioni di moda.

Ritiene il collegio che l'appartenenza al settore "spettacolo" dei singoli lavoratori in rapporto alla rispettiva qualifica ed alle rispettive mansioni costituisca la caratteristica imprescindibile dei lavoratori assicurati alla gestione ex ENPALS, a nulla rilevando, ai fini di accertare se sussista un obbligo di denuncia e contribuzione a carico del datore di lavoro, sia la natura dell'impresa di quest'ultimo sia la circostanza se le prestazioni di cui si discute siano eseguite in forma subordinata o autonoma - in conformità con la giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr.: Cass. 11 giugno 2007, n. 13643; Cass. 27 agosto 2003, n. 12548).

Ciò premesso, occorre precisare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis: Cass. 15 ottobre 2014, n. 21829; Cass. 4 luglio 2008, n. 18493; Cass. 11 giugno 2007, n. 13643; Cass. 15 aprile 2004, n. 7211), le categorie

dei lavoratori obbligatoriamente da assicurare presso la gestione ENPALS, secondo l'attuale formulazione del citato art. 3 D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947 comprendono due gruppi di prestatori d'opera, e cioè coloro che, ontologicamente, rientrano nella categoria "lavoratori dello spettacolo" perché direttamente impegnati nella rappresentazione o perché forniscono il supporto tecnico per la sua realizzazione, registrazione o trasmissione - comprendente quelle categorie per le quali la qualità di lavoratori dello spettacolo è insita nella qualifica da essi rivestita in quanto per definizione l'attività espletata è diretta al pubblico, o alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato - e coloro che hanno qualifiche generiche e possono operare sia nell'ambito dello spettacolo, con copertura assicurativa ENPALS, sia per la realizzazione dei più vari lavori, per i quali hanno diritto alla corrispondente copertura assicurativa presso l'AGO - quali organizzatori generali, direttori, ispettori, cassieri (al n. 5 dell'art. 3), arredatori e architetti (al n. 13), truccatori e parrucchieri (al n. 14), elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzieri (al n. 15), sarti (al n. 16), pittori, stuccatori e formatori (al n. 17) e artieri ippici (al n. 18).

Per questa seconda tipologia, l'appartenenza alla categoria dei lavoratori dello spettacolo, con il conseguente obbligo contributivo nei confronti della gestione ex ENPALS, sussiste solo se la loro attività sia funzionale alla realizzazione di uno spettacolo, da parte dei lavoratori rientranti nella prima categoria.

L'ulteriore conseguenza che la Suprema Corte ha tratto da tale ricostruzione della normativa in esame è che per i lavoratori appartenenti alla prima categoria il giudice di merito deve accertare soltanto la qualifica rivestita dai medesimi e la loro inclusione nell'elenco degli assicurati presso l'ENPALS in virtù di fonte normativa primaria, oppure secondaria, purché quest'ultima sia conforme alla delega legislativa di cui all'art. 3 II comma, D.Lgs. cit. n.708/47.

Per i lavoratori del secondo gruppo, che hanno qualifiche professionali generiche e che rientrano nella categoria dei lavoratori dello spettacolo solo in quanto la loro attività sia funzionale allo spettacolo realizzato dai lavoratori del primo gruppo, il giudice di merito "oltre al precedente accertamento, deve anche verificare se l'attività in concreto svolta sia funzionale, o meno, alla attività di spettacolo svolta dai primi, o alla realizzazione del prodotto destinato ad essere visto o ascoltato; in caso contrario non sussiste l'obbligo assicurativo ENPALS."(così: Cass. 15 ottobre 2014, n. 21829 cit.).

Da ciò consegue che, come osservato in precedenti decisioni di questa corte già citate e richiamate (cfr. Corte Appello Milano 6 aprile 2022, n. 354 e Corte di Appello di Milano 10 maggio 2021, n. 708), da un lato, il giudice ordinario non ha il potere di sindacare la scelta discrezionale operata dal legislatore nel sottoporre ad un determinato regime assicurativo obbligatorio, anziché ad un altro, particolari

categorie di lavoratori e, dall'altro, ha il potere di sindacare la legittimità dei decreti presidenziali autorizzati, per accertare se le nuove categorie di lavoratori successivamente introdotte rispetto all'originario elenco facciano effettivamente parte del settore dello spettacolo. Ciò in quanto la qualifica di lavoratore dello spettacolo non può essere indiscriminatamente attribuita, nel senso che va riconosciuta solo a coloro che svolgano la loro attività dell'ambito di una manifestazione che abbia le caratteristiche proprie dello spettacolo.

Di conseguenza "una simile verifica in concreto deve pertanto ritenersi necessaria nell'ipotesi in cui (come nel caso degli indossatori e dei fotomodelli) la figura di lavoratore addetto allo spettacolo sia stata aggiunta all'elenco originario contenuto nella legge istitutiva dell'Enpals da decreti delegati o autorizzati (nella specie, D.P.R. 19 marzo 1987, n. 203 e D.M. 15 marzo 2005), la cui qualifica non rientra ontologicamente nel settore dello spettacolo tradizionale. Poiché tali soggetti sono inclusi nella categoria dei lavoratori dello spettacolo in ragione del fatto che prestano "attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli", diventa allora imprescindibile verificare se in concreto le prestazioni lavorative si svolgano effettivamente nel contesto di uno spettacolo. Ne consegue, pertanto, che l'indossatore o il fotomodello potrà essere ritenuto un lavoratore dello spettacolo solo qualora risulti coinvolto nella realizzazione e produzione di uno spettacolo vero e proprio"(così: Corte Appello Milano 10 maggio 2021, n. 708 citata).

Alla luce delle considerazioni appena esposte, diventa fondamentale nella decisione della presente controversia la definizione del concetto di "attività di spettacolo" che si è progressivamente ampliato nel tempo, sia per effetto delle modifiche normative sul punto sia per effetto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia.

Sotto il primo profilo, viene in evidenza l'estensione alle figure professionalmente "operanti nel campo dello spettacolo e dello sport" di cui alla già citata L. 27 dicembre 2002, n. 289 - che comporta il superamento dello stretto limite della categoria dei lavoratori dello spettacolo in relazione alla tendenza alla c.d. spettacolarizzazione di settori in passato estranei allo spettacolo attraverso una attività di adeguamento delle categorie dei soggetti assicurati (cfr.: Cass. 14 febbraio 2006, n.3219).

Sotto il secondo profilo, va sottolineato l'ampliamento da parte della giurisprudenza di legittimità del concetto di spettacolo, esteso dalla mera rappresentazione di opere letterarie o musicali fino a ricomprendervi ogni manifestazione a carattere artistico-ricreativo e culturale, indirizzata a un pubblico presente o virtuale, la cui fruizione può avvenire dal vivo ovvero a distanza di luogo e di tempo mediante la riproduzione di un supporto a tal fine predisposto o il c.d. "scaricamento" da un sito informatico, sicché la presenza del pubblico è irrilevante, se la manifestazione non ha carattere

artistico, mentre, ove si tratti di manifestazione artistica, la presenza fisica del pubblico non è necessaria, a condizione che la fruizione della prestazione sia destinata a un numero indeterminato di persone (cfr.: Cass. 8 gennaio 2009, n. 153).

Peraltro, tale ampliamento giurisprudenziale si accompagna all'affermazione che lo scopo artistico ricreativo può anche convivere con la finalità commerciale, promozionale e pubblicitaria, purché il prodotto sia realizzato mediante il ricorso all'opera delle tradizionali categorie e professionalità specificamente previste nella legge istitutiva dell'ENPALS (cfr.: Cass. 20 gennaio 2006, n. 1089): ciò comporta, da un lato, che una rappresentazione può perseguire allo stesso tempo sia finalità culturali o di intrattenimento in senso lato che finalità commerciali o promozionali o informative, restando comunque nel perimetro del concetto di spettacolo e, dall'altro lato, che non è corretta l'affermazione inversa, nel senso di far rientrare nella definizione di spettacolo una rappresentazione che ha solo finalità commerciali o promozionali o informative.

Se, dunque, il concetto di spettacolo, come ricostruito nei termini dinamici sopra delineati, rappresenta elemento costitutivo della fattispecie da cui deriva l'obbligo assicurativo presso la gestione previdenziale ex ENPALS, osserva il collegio che l'odierno appellante ha assolto l'onere della prova della sussistenza dell'obbligo contributivo nei confronti dei lavoratori che avevano sottoscritto contratti di mandato senza rappresentanza con l'odierna appellata, in conseguenza della loro (ri)qualificazione come rientranti nella categoria dei lavoratori dello spettacolo.

Ciò in quanto le attività in cui i lavoratori oggetto dell'accertamento sono stati pacificamente impiegati rientrano nell'attività di spettacolo secondo la concezione più ampia sopra delineata: invero, non può negarsi che la realizzazione di una sfilata di moda ovvero la creazione di immagini e filmati a fine pubblicitario di prodotti del mondo della moda e comunque di beni e prodotti destinati al mercato siano frutto di una idea creativa (una particolare combinazione di linee, colori, proporzioni, di immagini, di suoni conferisce il carattere di novità ad un bene) e il loro essere destinati ad un pubblico dal vivo oppure, attraverso riproduzioni su altri tipi di supporto (foto, video, stampa), ad un pubblico anche virtuale ne determini l'inquadramento dell'attività nell'ambito dello spettacolo, dovendosi ritenere incluse anche quelle attività propedeutiche o preparatorie evidentemente connesse e collegate, quali ad esempio il fitting che precede la sfilata. Né l'eventuale finalità commerciale può essere disgiunta dalla nozione di spettacolo e non esclude il carattere artistico della creazione o dell'opera, non sussistendo, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, alcuna incompatibilità tra la finalità commerciale del prodotto frutto della

creatività del suo autore e la nozione di spettacolo ai fini dell'iscrizione al Fondo L.S. per coloro che vi abbiano partecipato.

La destinazione alla visione del pubblico consente di ritenere che anche le campagne pubblicitarie e i servizi fotografici di moda rientrino nel concetto di spettacolo, senza contare che si tratta di set fotografici ai quali partecipano varie figure professionali quali scenografi, light designer, truccatori, e così via, che insieme collaborano alla realizzazione di foto artistiche di abiti e prodotti di moda.

Parimenti fondata è la prospettazione dell'istituto previdenziale sotto il secondo aspetto di cui si discute: la società appellata sostiene che, avendo sempre agito solo come mandataria dei modelli, senza che sussistesse alcun rapporto di lavoro - subordinato o autonomo - non può essere individuata quale soggetto tenuto al versamento dei contributi, non essendo datrice di lavoro dei modelli/e.

Si tratta di una argomentazione non condivisibile: la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che, nel caso in cui un soggetto stipuli con l'agenzia o con il manager un accordo avente a oggetto i diritti di esclusiva del primo e venga inviato presso terzi a svolgere la prestazione, a fini contributivi, rileva non solo chi sia titolare dei diritti di esclusiva, ma anche il soggetto cui siano state emesse le fatture per l'attività lavorativa svolta.

Se i compensi sono stati corrisposti dall'agenzia nei cui confronti sono state emesse le fatture, è da ritenersi documentalmente accertato che sia l'agenzia titolare del rapporto di lavoro e quindi la stessa è tenuta a versare i contributi, in quanto l'attività presso il terzo è stata resa in esecuzione di diritti di esclusiva rimasti in capo all'agenzia: invero, l'emissione delle fatture nei confronti dell'agenzia, titolare dei diritti di esclusiva, dimostra che quest'ultima non ha svolto solo attività di mediazione, ma che, essendo cessionaria dei diritti di esclusiva, le prestazioni di lavoro erano state rese in esecuzione di tale cessione, con la conseguenza che i contributi devono essere versati dall'agenzia medesima. (cfr.: Cass. 28 gennaio 2004, n. 1585).

Tale orientamento, peraltro, è stato già accolto da questa corte con precedenti decisioni le cui motivazioni si richiamano anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. : "...l'art. 4 D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947 individua l'obbligato alla contribuzione all'ENPALS (oggi I.N.P.S.) nelle imprese presso le quali gli iscritti prestano la propria opera e nel settore di cui si discute datore di lavoro è anche l'agenzia quando la prestazione sia stata resa nell'ambito del rapporto che la lega all'artista" (cfr.: Corte Appello Milano 26 ottobre 2021, n. 1381/21 e 21 maggio 2018, n. 954/18).

Ciò premesso in punto di diritto, in punto di fatto è agevole osservare che il verbale impugnato ricostruisce i rapporti contrattuali ed economici tra i soggetti coinvolti così come sono emersi dalla documentazione esaminata nel corso dell'ispezione: l'agenzia effettuava una ricerca di modelle/i da inserire nel proprio portafoglio; i soggetti individuati sottoscrivevano contratti di mandato senza rappresentanza con cui la società si assicurava l'esclusiva delle rispettive prestazioni e dei connessi diritti di utilizzo del materiale audiovisivo realizzato in occasione di tali prestazioni; l'agenzia, in esecuzione del mandato conferitole, promuoveva le/i modelle/i presso i propri clienti cui forniva, tramite ordini e contratti, un servizio, ricevendone in cambio un corrispettivo che teneva conto del prezzo base del/i lavoratore/i e delle giornate di impegno e di una percentuale a suo favore, oltre che delle spese sostenute, e solo dopo aver incassato dal cliente l'importo fatturato, versava il corrispettivo dovuto per la prestazione al modello/a che rilasciava la relativa fattura.

È pacifico, pertanto, che i lavoratori ricevevano i compensi, come da contratto, dall'agenzia, fatturavano all'agenzia e lavoravano presso i clienti da questa indicati.

Quanto, infine, alle contestazioni in ordine alla quantificazione della contribuzione dovuta che gli oppositori avevano rivolto al verbale ispettivo per cui è causa e che sono riproposte in questa sede, basti osservare che a pag. 10 del verbale di accertamento è descritta l'operazione matematica che ha portato alla rideterminazione dell'imponibile previdenziale, calcolando la retribuzione imponibile giornaliera sulla base degli importi indicate nelle fatture rilasciate dai lavoratori - adeguati al minimo giornaliero se inferiori - mentre per le somme liquidate a titolo di cessione dei diritti di utilizzo, in presenza di accordi contrattuali in tal senso, la contribuzione è stata calcolata applicando il regime di esenzione di cui all'art. 43 III comma L. n. 289 del 2002 e, dunque, nei limiti del 40% dell'importo complessivo erogato. Risultano, poi, prodotti in giudizio l'allegato contenente i nominativi dei lavoratori oggetto dell'accertamento ispettivo, le giornate di lavoro, esposte mensilmente, con la retribuzione imponibile accertata e le quote contributive ed il prospetto di calcolo delle sanzioni civili calcolate in regime di evasione.

In conclusione, il gravame deve essere accolto, con l'integrale reiezione delle domande proposte nel ricorso di primo grado.

Il regolamento delle spese di lite segue il principio della soccombenza così che gli appellati in solido devono essere condannati alla rifusione delle spese di lite del doppio grado, liquidate complessivamente in Euro 12.000, oltre oneri accessori di legge, di cui Euro 6.000, oltre oneri accessori di legge, per il presente grado in relazione al valore ed alla complessità della controversia, ed Euro 6.000, oltre spese

generali e oneri accessori di legge, per il primo grado, in relazione al valore ed alla complessità della controversia ed allo svolgimento di attività istruttoria.

P.Q.M.

in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 486/22 respinge le domande avanzate in primo grado dagli odierni appellati;

condanna gli stessi in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite del doppio grado in favore dell'istituto previdenziale, liquidate complessivamente in Euro 12.000, oltre oneri accessori di legge.

Così deciso in Milano, il 16 novembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 10 febbraio 2023.

Lavoro e previdenza oggi